

Protocollo 11674 / 2010

Spett. : **I. N. T.**
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
Delegazione Provinciale di Alessandria
Corso Virginia Marini, 23
15121 **ALESSANDRIA** (AL)

Recapito di Posta Elettronica ✉ ravazzotti.r@tiscali.it

OGGETTO : Apertura Direzione Provinciale di Alessandria.
Comunicazione

L'Agenzia delle Entrate si è presentata sotto una diversa e più moderna veste nella Provincia di Alessandria, a partire dal giorno 8 Febbraio 2010.

Il nuovo modello organizzativo prevede una Direzione Provinciale, articolata in un unico Ufficio Controlli che si occupa di accertamenti e sei Uffici territoriali, destinati prevalentemente alle attività di assistenza ed informazione ai contribuenti, oltre ad alcune attività di controllo formale su atti e dichiarazioni.

Le modifiche apportate alla struttura non avranno alcuna influenza sui servizi resi alla platea dei contribuenti e degli addetti ai lavori, in quanto gli Uffici Territoriali hanno mantenuto le stesse sedi nell'ambito della Provincia di Alessandria.

Codici ufficio

Una particolare attenzione dovrà comunque essere posta nell'utilizzo dei nuovi codici identificativi assegnati agli Uffici Territoriali, al fine di evitare disguidi nell'attribuzione delle imposte dovute.

I "Codici Ufficio" da indicare per la registrazione degli atti e le richieste di pagamento emesse dalle singole strutture sono i seguenti :

Ufficio Territoriale	Nuovo Codice
ALESSANDRIA	TSF
ACQUI TERME	TSD
CASALE MONFERRATO	TSN
NOVI LIGURE	TS9
TORTONA	TTV
VALENZA	TTX

I vecchi codici identificativi dovranno essere usati soltanto nel caso di versamenti relativi ai contratti pluriennali di affitto registrati prima dell'8 Febbraio 2010.

I pagamenti dilazionati relativi ad accertamenti con adesione perfezionati e accertamenti definiti per acquiescenza precedentemente alla nascita della Direzione Provinciale dovranno invece essere effettuati con il nuovo codice **T7J**, attribuito al neo costituito Ufficio Controlli.

Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali ed altre utili informazioni sulle novità fiscali sono pubblicate sul sito internet <http://piemonte.agenziaentrate.it>

Modalità di presentazione dei ricorsi e gestione del contenzioso

Con l'avvio delle Direzioni provinciali si attua un'omologazione dell'ambito territoriale di competenza della DP con quello giurisdizionale delle Commissioni tributarie provinciali e, sul piano processuale, le DP subentrano in tutti rapporti in essere alla data della loro attivazione. Per i rapporti pendenti, per i quali non è ancora stato instaurato un contenzioso, l'interlocutore istituzionale del contribuente è la Direzione Provinciale.

Ne consegue che:

- i processi pendenti sono proseguiti dalla DP o nei suoi confronti;
- l'attività amministrativa in corso è proseguita dalla DP;
- l'attività successiva e conseguente agli atti spediti dai cessati uffici locali, per la notifica, entro il giorno precedente l'attivazione della DP, compete alla stessa che quindi è la legittima destinataria dei ricorsi proponibili, avverso detti atti, innanzi agli organi della giustizia tributaria;
- il silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso presentate nei 90 gg precedenti l'attivazione della DP si forma nei confronti della stessa e, ove già formatosi prima dell'attivazione della DP, è presupposto per la presentazione del ricorso nei confronti della medesima DP ai sensi dell'art. 21, c. 2, Dlgs 546/92.

Tutti gli atti emessi dagli UL, o ad essi imputabili, per i quali alla data di attivazione della DP risultano pendenti i termini per ricorrere devono essere impugnati nei confronti della competente Direzione Provinciale.

I ricorsi sono validamente presentati :

- se notificati a mezzo UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti), ai sensi dell'art. 137 e seguenti del c.p.c., presso le DP,
- se consegnati direttamente alle DP o spediti a mezzo del servizio postale alle DP ai sensi dell'art. 16, c. 3, del Dlgs 546/92.

Nel caso in cui, nei primi tempi successivi all'avvio delle DP, succeda che i contribuenti, non avendo ancora del tutto chiaro il mutamento dell'assetto organizzativo degli uffici, abbiano continuato a fare riferimento ai cessati uffici indirizzando e notificando a questi anche gli atti processuali, si ritiene necessario, in tali situazioni, applicare il principio di tutela dell'affidamento, previsto dallo statuto del Contribuente, ammettendo la scusabilità dell'errore in tutti i casi in cui il contribuente, attenendosi alle avvertenze contenute nell'atto impugnato, abbia indirizzato e notificato tempestivamente il ricorso ai vecchi uffici.

Considerazioni analoghe valgono per i ricorsi in appello avverso sentenze emesse nei confronti dei cessati uffici.

Ringraziando per l'attenzione, si prega di provvedere ad una capillare diffusione fra gli Associati del contenuto della presente.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Anna Maria Cagli

Firma Autografa sostituita da indicazione a mezzo

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93